



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI GRADO

ORDINANZA N° 74/2017

**"LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE DEL PONTE GIREVOLE
G. MATTEOTTI DI GRADO AL KM. 40+207 DELLA S.R. 352 NEL COMUNE DI GRADO "**

Località: Grado (GO)
Durata presunta lavori: 27/11/2017 – 19/03/2018
Committente dei lavori: Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
Impresa esecutrice dei lavori: Impresa "ZARA METELMECCANICA Srl"
Responsabile dei Lavori: P.i.E. Gianfranco MACUGLIA
Coordinatore Sicurezza: Dott. Ing. Vittorio BOZZETTO

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Grado:

VISTA: la nota assunta a protocollo n. 10830 in data 08/11/2017 e ss.mm.ii. con la quale l'Impresa "ZARA METALMECCANICA s.r.l.", esecutrice dei lavori, comunica la data di inizio delle attività di manutenzione straordinaria e ristrutturazione che interesseranno anche lo specchio acqueo sottostante il ponte girevole G. Matteotti di Grado – 2^a Fase;

VISTA: la propria Ordinanza n. 66 in data 17/10/2017 di pari oggetto -1^a Fase;

VISTO: il D.L.vo 152/2006 e ss.mm. "Norme in materia ambientale";

VISTO: il D.L.vo 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

VISTA: la legge 28/01/1994 n. 84 recante il riordino della legislazione in materia portuale e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 14 comma 1° in forza del quale l'Autorità Marittima mantiene le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione;

VISTA: la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (COLREG '72), resa esecutiva con legge n. 1085 del 21/12/1977;

VISTI: gli artt. 17, 30, 68, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO

che, a partire **dal giorno 27/11/2017 al 19/03/2018**, l'impresa "ZARA METALMECCANICA" S.r.l., ditta appaltatrice dei lavori, eseguirà per conto del Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., ente committente, i lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione del ponte girevole G. Matteotti di Grado.

Per l'esecuzione dei lavori in parola verranno posizionati, negli specchi acquei sottostanti il ponte girevole e le relative arcate laterali, n. 2+2 pontoni galleggianti delle dimensioni di mt. 2x6x0,75, n.2 pontoni galleggianti delle dimensioni di mt. 12x3xh1,5 e n.2 pontoni galleggianti delle dimensioni di mt. 9x3xh1,5.

Per quanto precede, ai soli fini della sicurezza della navigazione:

ORDINA

ART. 1 - Interdizione dell'area di cantiere

Nelle aree di cantiere così come individuate nell'allegato "A" - che è parte integrante della presente ordinanza - è vietato, per tutta la durata dei lavori, il transito di unità navali e, in genere, ogni altra attività non connessa con l'esecuzione dei lavori disciplinati dal presente provvedimento.

Il divieto di transito non si applica ai mezzi delle ditte esecutrici dei lavori ed alle proprie maestranze.

Il divieto non si applica, altresì, al personale e ai mezzi di polizia e/o soccorso che, in ragione della propria attività, debbano recarsi in tale zona. Questi ultimi prima di accedere all'area interessata dai lavori, dovranno chiaramente segnalare la propria presenza ed attendere la sospensione dei lavori e la messa in sicurezza delle attrezzature in uso.

ART. 2 - Prescrizioni per i soggetti esecutori dei lavori

A cura della ditta esecutrice dei lavori, la zona interessata dall'intervento deve essere opportunamente ed adeguatamente segnalata, sia in orario notturno - con il posizionamento di idonee luci - che diurno, mediante apprestamenti conformi alla normativa vigente.

Oltre ad assicurare il rispetto delle disposizioni relative alla sicurezza, la ditta esecutrice dei lavori:

- assumerà l'obbligo di dotarsi di ogni autorizzazione e/o nulla osta necessari ad eseguire la specifica attività e di provvedere all'assolvimento di ogni altro onere derivante dall'esecuzione delle operazioni in argomento;
- adotterà tutte le misure atte a limitare qualsiasi danno a persone e/o cose derivanti dall'esecuzione dei lavori in questione, comprese anche limitazioni alla sicura circolazione e/o impedimenti ai mezzi di polizia e/o soccorso nonché la caduta, anche accidentale, di materiali in acqua e/o provocare inquinamenti e/o l'intorbidamento delle acque;
- si avvarrà di mezzi tecnicamente idonei e in possesso di regolare certificazione secondo le normative in vigore;

Qualsiasi evento o circostanza anomala, ovvero altra eventualità potenzialmente pregiudizievole per la sicurezza delle persone o cose, che dovesse verificarsi durante l'esecuzione delle operazioni disciplinate dalla presente ordinanza, comporterà l'immediata sospensione dei lavori e la conseguente immediata informazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado.

Sarà onere dell'esecutore dei lavori curare il ripristino delle aree, la rimozione della segnaletica di cantiere e stradale nonché delle varie attrezzature, macchinari e materiali utilizzati, al termine lavori.

Qualora, per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, dovessero essere arrecati danni al demanio marittimo, queste ultime dovranno essere riparate a piena soddisfazione di questa Autorità Marittima.

ART. 3 - Sospensione lavori

A giudizio insindacabile dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado, sulla scorta di comprovate esigenze, e con provvedimento motivato, i lavori potranno essere sospesi senza che possa essere

avanzata alcuna pretesa, ovvero proposta azione risarcitoria per eventuali danni, e potranno riprendere solo su esplicito ordine emesso dalla stessa Autorità Marittima.

ART. 4 - Inosservanza


I contravventori alla presente Ordinanza:

- a) se sono alla condotta di unità da diporto, incorrono, nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n.171, "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della Legge 8 luglio 2003, n.172";
- b) negli altri casi si applica l'articolo 1174 del Codice della Navigazione ed autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, il reato contravvenzionale di cui all'articolo 1231 del Codice della Navigazione, salvo che nella fattispecie non si ravvisi il sussistere dei reati diversamente perseguibili.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente le disposizioni contenute nella presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo di questo Ufficio Circondariale Marittimo, ovvero l'inclusione alle pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/grado.-

Grado, 13/11/2017

IL COMANDANTE
T.V.(CP) Elisabetta BOLOGNINI



UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI GRADO
ALLEGATO ALL'ORDINANZA 74/2017 DEL 13/11/2017
IL COMANDANTE
T.V. (CP) Elisabetta BOLOGNINI

